

Art. 3
(Pubblicazione e consegna)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e consegnato alla Società AleAnna Resources, LLC tramite l'Agenzia del Demanio Lombardia – Direzione Regionale Milano.

2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Roma, 17 gennaio 2014

Il Direttore generale: TERLIZZESE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 6.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 2014.

Sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «CARISIO» della Società ENI S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 sulla Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";

VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'Accordo procedimentale (rep. n. 1247), sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 29, comma 2, lettera l) del D. Lgs. n. 112 del 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale";

VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2011 recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 4 marzo 2011";

VISTO il decreto ministeriale 18 maggio 2006 con il quale, a decorrere dalla stessa data, è stato accordato alle società BG Gas International BV Filiale Italiana (95% r.u.) e Costruzione Condotte S.r.l. (5%), il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CARISIO» in territorio delle Province di Vercelli, Biella e Novara;

VISTI i DD.MM. 28 febbraio 2008, 27 marzo 2009, 28 settembre 2009 e 20 aprile 2011 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata, in ultimo, alle Società, ENI S.p.A., Petroceltic Italia S.r.l. e Costruzione Condotte S.r.l., con quote rispettivamente del 47,5%, 47,5% e 5%, rappresentate dalla prima;

CONSIDERATO in data 12 marzo 2012 la società ENI S.p.A. ha presentato alla Regione Piemonte istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per la perforazione del pozzo "Carpignano Sesia 1";

VISTI i DD.MM. 11 aprile 2012 e 21 dicembre 2012, con i quali il decorso temporale nel suddetto permesso "CARISIO" è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, dal 14 marzo 2012 sino al 14 ottobre 2012 e dal 19 dicembre 2012 al 16 giugno 2013 con scadenza del periodo di vigenza al 17 giugno 2013;

VISTA la Delibera in data 23 gennaio 2013 con la quale la Regione Piemonte ha comunicato alla Società Eni S.p.A. la necessità, per la conclusione della fase di VIA, di un approfondimento in sede regionale sulle ricadute che il progetto potrebbe avere sul tessuto sociale ed economico del territorio, attualmente vocato alle produzioni agroalimentari e vitivinicole di pregio ed in generale caratterizzato da elevata naturalità e....approfondimenti sulla localizzazione della postazione di perforazione, in funzione delle distanze dal centro abitato di Carpignano Sesia ed in data 27 marzo 2013 ha accolto la richiesta da parte della Società Eni S.p.A. di sospensione temporale dei termini della fase di VIA sino al 30 giugno 2013, al fine di predisporre idonee modifiche progettuali;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, con la citata Delibera del 23 gennaio 2013, ha espresso la necessità di individuare un'ubicazione del pozzo esplorativo a considerevole distanza dal centro abitato di Carpignano Sesia;

CONSIDERATO che in data 26 giugno 2013 la Società Eni ha provveduto al ritiro del progetto originariamente presentato alla Regione Piemonte, allo scopo di produrre un nuovo progetto di perforazione in linea con quanto indicato dalla stessa Regione Piemonte con particolare riferimento alla localizzazione del sondaggio previsto;

CONSIDERATO che, ai fini dell'adempimento richiesto, risulta possibile l'utilizzo di nuove tecnologie di perforazione, già in fase di sviluppo da parte della Società Eni, che permetterebbero di spostare l'ubicazione del pozzo in un raggio di almeno 5 km e per le quali occorre comunque verificare sul campo l'effettiva efficienza e sviluppare degli studi idonei alla applicazione di dette tecnologie per il sondaggio "Carpignano Sesia1d";

VISTA l'istanza del 14 giugno 2013, con la quale la società ENI S.p.A., in qualità di rappresentante unico, ha richiesto la sospensione del decorso temporale del permesso "CARISIO" ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, per 24 mesi a decorrere dal 17 giugno 2013 al fine di definire un nuovo progetto tecnologicamente avanzato per la perforazione del pozzo esplorativo "Carpignano Sesia 1 dir" in conformità a quanto richiesto dalla Regione Piemonte con D.D. del 23 gennaio 2013 in riferimento alla relativa localizzazione;

VISTA la nota prot. n. 0009 del 2 gennaio 2014 della Divisione II - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di Bologna, con la quale è stato espresso parere favorevole alla richiesta di sospensione del decorso temporale;

CONSIDERATO che la sospensione temporale richiesta è valida in quanto la citata Delibera in data 23 gennaio 2013 della Regione Piemonte non consente allo stato di ottenere da parte della Regione il parere in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e l'intesa prevista dall'Accordo Stato-Regione del 24 aprile 2001, per il proseguo delle attività di ricerca nel permesso "CARISIO";

CONSIDERATO che per il proseguo delle attività di ricerca ed eventuale perforazione del previsto sondaggio risulta perseguibile l'applicazione di nuove tecnologie e come previsto, sia pure in via analogica, ai sensi e gli effetti dell'art. 10 della legge n.9 del 1991, la Società Eni intende avviare un articolato programma di studi tecnici e di fattibilità al termine del quale ed entro un anno dalla data di presentazione dell'istanza di sospensione richiesta verrà presentato un nuovo progetto di perforazione ed avviata una nuova procedura di compatibilità ambientale presso la Regione Piemonte;

CONSIDERATO che l'istanza di sospensione del decorso temporale è motivata dalla necessità di attendere da parte della Società a particolari adempimenti fissati da altre Amministrazioni competenti comportanti la sospensione dell'attività di ricerca;

D E C R E T A:

Art. 1

(Sospensione decorso temporale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "CARISIO", ubicato in territorio delle province di Vercelli, Biella e Novara, di cui sono titolari le società ENI S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), PETROCELTIC ITALIA S.r.l., (c.f. 08662141004), con sede legale in Roma, Via Paola n. 24, (C.a.p. 00186) e COSTRUZIONI CONDOTTE S.r.l. (c.f. n. 00886790054) con sede in Asti, Via del Lavoro, 144 (C.a.p. 14100), con quote rispettivamente del 47,5%, 47,5% e 5%, rappresentate dalla prima, è sospeso ai soli fini del computo della durata, per 24 (ventiquattro) mesi, ovvero dal 17 giugno 2013 sino al 17 giugno 2015.

Art. 2

(Pagamento canone)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 per lo stesso periodo è sospeso il pagamento del canone.

Art. 3

(Obblighi)

1. La Società è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 18 maggio 2006, che si intende qui integralmente trascritto.

2. La Società è tenuta, entro 1 anno a decorrere dal 14 giugno 2013, a presentare un nuovo progetto di perforazione del sondaggio "Carpignano Sesia 1 dir" ed avviare la nuova necessaria procedura di compatibilità ambientale presso la competente Regione Piemonte.

Art. 4
(Pubblicazione e consegna)

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e consegnato alla Società ENI S.p.A (r.u.) tramite l'Agenzia del Demanio Piemonte e Valle d'Aosta – Direzione Regionale Torino.

2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Roma, 29 gennaio 2014

Il Direttore generale: TERLIZZESE